

REGOLAMENTO

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Approvato e allegato alla delibera C.C. n. 38 del 20.05.2019

INDICE

Art. 1 - Corpo di Polizia locale	3
Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale	3
Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo	3
Art. 4 - Struttura organizzativa del Corpo.....	4
Art. 5 - Organico del Corpo.....	4
Art. 6- Rapporto gerarchico.....	5
Art. 7 - Il Comandante.....	5
Art. 8 - Il Vice Comandante	6
Art. 9 - Gli Ufficiali	6
Art. 10 - Gli agenti	6
Art. 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo	6
Art. 12 - Modalità di accesso al Corpo	7
Art. 13 - Formazione di ingresso	7
Art. 14 - Formazione continua e aggiornamento professionale	7
Art. 15 - Pari opportunità.....	7
Art. 16 - Uniforme di servizio	7
Art. 17 - Distintivo identificativo.....	8
Art. 18 - Tessera di riconoscimento personale	8
Art. 19 - Gradi e distintivi	8
Art. 20 - Arma d'ordinanza.....	9
Art. 21 - Strumenti di autotutela	9
Art. 22 - Attrezzature e mezzi in dotazione.....	9
Art. 23 - Finalità generali dei servizi.....	9
Art. 24 - Tipologia dei servizi	9
Art. 25 - Servizi stradali appiedati.....	10
Art. 26 - Servizi a bordo di veicoli	10
Art. 27 - Collegamento via radio e/o telefono.....	10
Art. 28 - Servizi interni	10
Art. 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto	10
Art. 30 - Ordine di servizio	11
Art. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni	11
Art. 32 - Servizi effettuati per conto di privati	11
Art. 33 - Assegnazione e impiego del personale.....	12
Art. 34 - Protezione civile ed emergenze	12
Art. 35 - Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio.....	12
Art. 36 - Mobilitazione dei servizi	12
Art. 37 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo.....	12
Art. 38 - Norme generali di comportamento	12
Art. 39 - Doveri degli appartenenti al Corpo	13
Art. 40 - Cura dell'uniforme e della persona	13
Art. 41 - Orario e posto di servizio.....	13
Art. 42 - Rapporti interni al Corpo.....	14
Art. 43 - Comportamento in pubblico.....	14
Art. 44 - Salute	14
Art. 45 - Norme disciplinari	14
Art. 46 - Casi di assenza dal servizio.....	14

Art. 47 - Accertamenti sanitari	15
Art. 48 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo -.....	15
Distintivi di merito e di anzianità.....	15
Art. 49 - Trattamento economico	15
Art. 50 - Celebrazioni e festività del Corpo	15
Art. 41 - Attività culturali, ricreative, sportive	15
Art. 52 - Norme finali - Entrata in vigore	15
Allegato "A"	16
REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Allegato "B" - TABELLA VESTIARIO	20

Art. 1 - Corpo di Polizia locale

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del Corpo di Polizia locale in conformità alle Leggi che regolano la materia e allo Statuto del Comune di Castiglione delle Stiviere.

2. Il Corpo è stato istituito con deliberazione del Consiglio comunale nr. 247 del 27.06.1988 (modificata con atto Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2003)

Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale

1. Il Corpo, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2015, è struttura autonoma dell'Amministrazione comunale. Il comando è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.

2. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, sovrintende al Corpo di Polizia Locale, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle Leggi Regionali vigenti in materia.

3. In particolare, al Sindaco o all'Assessore delegato compete il potere di impartire direttive al Comandante del Corpo per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale esercita le funzioni e i compiti previsti dalla legislazione statale e regionale, dai Regolamenti generali e locali, ottemperando, altresì, ai provvedimenti amministrativi emanati da Enti e Autorità competenti, allo scopo di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di assicurare una civile ed ordinata convivenza della comunità locale.

2. Gli appartenenti al Corpo, nell'ambito del territorio del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, provvedono in particolare a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con precipuo riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, la tutela ambientale, l'igiene e la salute pubblica, in collaborazione con le strutture operative delle Aziende Sanitarie locali;

b) adempiere a compiti di polizia giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge regionale n° 6 del 1 aprile 2015 s.m.i. e dalle altre norme emanate dalla Regione in materia di Polizia;

c) prestare opera di soccorso, d'intesa con le autorità competenti, nei disastri e nelle pubbliche calamità, nonché nei casi privati di infortuni;

d) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, concorrendo al mantenimento dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

e) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme previste dalla legge, con le Forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della Protezione Civile, secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;

f) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle autorità o degli uffici organizzati a richiederli;

g) collaborare allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti concernenti la viabilità e la disciplina del traffico urbano in genere;

h) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;

i) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, all'occorrenza, anche del Gonfalone della Regione;

l) collaborare con le istituzioni scolastiche nel servizio di educazione stradale;

m) svolgere tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali riconosciuti alla Polizia Locale dalle Leggi in materia.

3.La Polizia Locale è parte del sistema di Protezione Civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

4.Gli operatori di Polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 4 - Struttura organizzativa del Corpo

1.L'organizzazione del Corpo, ai sensi dell'art. 6 "Criteri organizzativi" del Regolamento regionale n. 22 marzo 2019 n. 5, è della tipologia 1 - "Servizi e Comandi di Presidio Territoriale".

2.Il Comandante è la figura apicale di una struttura omogenea all'interno della quale le conoscenze sono distribuite tra i singoli operatori, con riferimento a specifiche materie, al fine di renderli referenti per altri agenti.

Art. 5 - Organico del Corpo

1.L'organico del Corpo di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione comunale secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.

2.La dotazione organica è soggetta a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.

3.L'organico del Corpo è composto da:

- ✓ -Comandante
- ✓ -Vice Comandante
- ✓ -Ufficiali
- ✓ -Agenti

4.Nel rispetto della vigente normativa, ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado il personale si articola in:

a)-Agenti:

- ✓ Agente
- ✓ Agente scelto
- ✓ Assistente
- ✓ Assistente scelto
- ✓ Assistente esperto
- ✓ Sovrintendente
- ✓ Sovrintendente scelto
- ✓ Sovrintendente esperto

b)-Ufficiali:

- Ufficiali Direttivi
 - ✓ Vice Commissario
 - ✓ Commissario
 - ✓ Commissario Capo
 - ✓ Commissario Capo Coordinatore
- Ufficiali Dirigenti
 - ✓ Dirigente
 - ✓ Dirigente generale

Le attribuzioni e i compiti per ciascuna qualifica sono stabiliti negli articoli successivi.

Art. 6- Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dal Comandante, dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Qualora il destinatario rilevi che la direttiva sia viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico; se le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione. L'operatore non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite qualora i medesimi siano palesemente vietati dalla legge o costituiscano manifestamente reato.
3. Ove all'esecuzione di una direttiva si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti e non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio; di quanto sopra deve informare al più presto il superiore gerarchico, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
4. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio e di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
5. La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla qualifica; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio nella qualifica; a parità di qualifica e di anzianità di servizio, dalla maggiore età.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati alla massima correttezza, cortesia e rispetto reciproco.

Art. 7 - Il Comandante

1. L'incarico di Comandante è affidato dall'Amministrazione Comunale, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno della Polizia Locale.
2. Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente Locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
4. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spettano:
 - a) il comando e la direzione del Corpo di Polizia locale ed egli è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Comando;
 - b) l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, emettendo i relativi ordini di servizio e la gestione del Corpo, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate dall'Amministrazione;
 - c) la cura dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
 - d) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - e) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune e di altri Enti collegati al Corpo per necessità operative;
 - f) rappresentare il Corpo di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - g) rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
 - h) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - i) esprimere pareri di legittimità su tutti gli atti inerenti la Polizia locale, ovvero sulla gestione e l'acquisto dei mezzi, delle apparecchiature in dotazione, dell'armamento e del vestiario.
5. Nell'ambito della disciplina degli appartenenti al Corpo di Polizia locale, il Comandante propone gli opportuni provvedimenti disciplinari.

6. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante e, in assenza anche di quest'ultimo, dall'ufficiale più anziano in grado o dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano di servizio nel grado stesso.

Art. 8 - Il Vice Comandante

1. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento, lo coadiuva nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo di Polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati dal Comandante stesso.

2. Il Vice Comandante fornisce l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio.

3. Il Vice Comandante esegue interventi a livello specializzato, istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi.

4. Il Vice Comandante deve in modo particolare:

a) -sovrintendere l'attività del personale, che coordina per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;

b) -curare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;

c) -su disposizione del Comandante, curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al Corpo;

d) -controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di polizia giudiziaria, secondo quanto disposto dal Comandante;

e) -svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

Art. 9 - Gli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

2. Gli Ufficiali curano che i risultati ottenuti corrispondano alle direttive ricevute ed espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dal Comandante o dal Vice Comandante, ai quali rispondono direttamente.

Art. 10 - Gli agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano le attività di prevenzione, controllo e repressione inerenti alle funzioni di istituto, nel rispetto delle proprie attribuzioni definite dal profilo professionale, in osservanza agli ordini ricevuti.

2. Gli Agenti prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i veicoli in dotazione, avvalendosi degli strumenti e delle apparecchiature tecniche assegnate di volta in volta per l'espletamento del servizio ordinato.

3. Gli Agenti per le esecuzioni degli interventi non devono utilizzare strumenti e mezzi non forniti ovvero non autorizzati dal comando.

4. Gli Agenti adibiti a servizi interni in via continuativa o prevalente seguono le attività istruttorie delegate dai superiori gerarchici e la funzione di centrale operativa.

Art. 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 e della Legge Regionale n. 6 del 01 aprile 2015, esercitano:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo, ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. e dell'art. 5 della Legge 65/1986, la qualifica di:

✓ agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti;

✓ di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed agli Ufficiali;

b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rivestendo la qualifica di:

✓ agente di polizia stradale, riferita agli agenti,

✓ di ufficiale di polizia stradale, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed agli Ufficiali;

- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 65/86 e della Legge 690 del 31.08.1907, rivestendo la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 5 della Legge 65/86, a seguito di apposita istanza presentata dal Sindaco;
- d) funzioni sancite dall'art. 357 del Codice Penale rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 12 - Modalità di accesso al Corpo

1.L'accesso a qualsiasi posto d'organico del Corpo di Polizia locale del Comune di Castiglione delle Stiviere avviene con le seguenti modalità:

- a) Concorso pubblico per titoli ed esami,
- b) Mobilità tra Enti.

2.Materie d'esame e requisiti per l'accesso al Corpo sono quelle previste dalle leggi vigenti e da specifiche norme, indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13 - Formazione di ingresso

1.Il personale di Polizia Locale assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, è tenuto a frequentare percorsi di formazione di ingresso, distinti in formazione di base per agenti e in formazione di qualificazione per Ufficiali, promossi da Regione Lombardia, conformemente alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 14 - Formazione continua e aggiornamento professionale

1.Il Comandante e gli Ufficiali frequentano i corsi di aggiornamento, organizzati anche dall'Accademia per Ufficiali e Sottufficiali istituita da Regione Lombardia.

2.La formazione continua è assicurata dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio a cui il personale sarà autorizzato a partecipare in orario di servizio.

Art. 15 - Pari opportunità

1.Nell'organizzazione del servizio, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e s.m.i. (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella Legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i. (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

2.Le azioni positive poste in essere nel Corpo di Polizia Locale avranno lo scopo di favorire l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionale, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.

3.I lavoratori e le lavoratrici per comprovate esigenze di carattere familiare, fatte salve le esigenze di servizio, in particolare fino al compimento del terzo anno di età dei figli, potranno chiedere di essere esonerati/e dal servizio serale e notturno o di fare un orario di lavoro diverso da quello normalmente stabilito, come disposto dal vigente CCNL.

Art. 16 - Uniforme di servizio

1.L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia locale, a seconda della tipologia del servizio effettivamente prestato, con la validità temporale massima indicata nella tabella allegata, in modo, comunque, da garantire l'operatività, la sicurezza ed il decoro del personale.

2.Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia e gli accessori delle uniformi sono quelle indicate nel Regolamento Regionale n. 5 del 22.03.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che, eccezionalmente, per motivate esigenze non venga disposto altrimenti dal Comandante o da chi lo sostituisce.

4.Il personale di Polizia locale porta, appuntato all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, il distintivo identificativo di cui all'art. 17.

5. Durante i servizi di viabilità ed in ogni caso di scarsa visibilità è fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di indossare gli indumenti ad alta visibilità di cui sono dotati.
6. Il Comandante e, in particolari casi, gli Ufficiali possono vestire anche gli abiti civili.
7. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.
8. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'Ente di appartenenza, in tali casi è comunque vietato l'uso della divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare nocimento al prestigio della Polizia Locale.
9. Appositi spazi, da reperirsi all'interno della sede del Comando, saranno destinati a spogliatoi, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.
10. Il corredo vestiario personale e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati al Comando di Polizia Locale all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio.
11. Per servizi svolti fuori dal territorio regionale l'uso della divisa è concordato con l'Autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio.
12. Per manifestazioni ufficiali o servizi svolti sul territorio regionale, il comandante del Corpo o il responsabile del servizio o l'autorità competente per territorio dispone l'effettuazione del servizio ed individua il tipo di divisa che deve essere indossato da tutti gli appartenenti alle Polizie Locali che vi intervengono.

Art. 17 - Distintivo identificativo

1. Gli operatori di Polizia locale portano in modo visibile e riconoscibile sulla divisa come distintivo identificativo una placca in metallo di color oro con le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale 22.03.2019 n. 5 e s.m.i. Il distintivo è altresì collocato all'interno del portatessera.
2. In caso di cessazione dal servizio di Polizia locale il distintivo identificativo deve essere restituito.
3. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle Autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova dotazione del distintivo identificativo.

Art. 18 - Tessera di riconoscimento personale

1. Gli operatori di Polizia locale hanno in uso una tessera di riconoscimento personale con struttura, testo e dimensioni riportate nel Regolamento Regionale 22.03.2019 n. 5 e s.m.i. devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
2. L'ente di appartenenza dota gli operatori di un portatessera che permette l'immediata visibilità del fronte della tessera e del distintivo identificativo.
3. In caso di cessazione dal servizio di Polizia locale il distintivo identificativo deve essere restituito.
4. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle Autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova dotazione del distintivo identificativo.

Art. 19 - Gradi e distintivi

1. Le tipologie e le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 22.03.2019, n. 5 e s.m.i.
2. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni di valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Castiglione delle Stiviere. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 20 - Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, muniti della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dall'allegato A "Regolamento dell'armamento e per la dotazione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di Polizia locale", in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i.

2. L'addestramento, la consegna e l'uso dell'arma vengono disciplinati con il predetto Regolamento.

Art. 21 - Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, oltre alle armi di cui all'articolo precedente, possono essere dotati di altri dispositivi di autotutela quali lo spray irritante, privo d'effetti lesivi permanenti, ed il bastone estensibile, così come disposto dall'art. 15 del Regolamento regionale 22.03.2019, n. 5 e s.m.i. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

2. Il Corpo di Polizia locale può altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

3. L'addestramento, la consegna e l'uso dell'arma, vengono disciplinati con il Regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 22 - Attrezzature e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto e dei loro allestimenti, in dotazione al Corpo di Polizia locale, sono stabilite in conformità all'art. 6 della Legge 07.03.1986 n. 65 ed al Regolamento regionale 22.03.2019, n. 5 e s.m.i.

2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad usare correttamente ed esclusivamente per motivi di servizio le attrezzature ed i veicoli in dotazione ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 23 - Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale sono programmati dal Comandante o da suo sostituto conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

3. L'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante, in conformità alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 24 - Tipologia dei servizi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, vengono individuate le seguenti principali tipologie di servizi:

-servizi interni

-servizi esterni, a loro volta divisi in: servizi stradali appiedati e servizi a bordo di veicoli.

2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante o del suo sostituto, nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Art. 25 - Servizi stradali appiedati

1. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente a:

- servizio mobile lungo un itinerario;
- rilevazione delle infrazioni;
- regolazione del traffico, anche in prossimità dei plessi scolastici;
- controllo delle aree dei centri abitati con maggior afflusso di persone e presenza di attività commerciali, con compiti prevalentemente preventivi finalizzati a ridurre l'allarme sociale, i reati e gli atti incivili. L'operatore, a tal fine, effettua attività di "ascolto" ed ogni altra iniziativa di presenza e di controllo del territorio finalizzata a conseguire quanto già indicato.

Art. 26 - Servizi a bordo di veicoli

1. I servizi svolti con uso dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia locale consistono principalmente nel pattugliamento del territorio, nel pronto intervento e nei posti di controllo.

2. Tutti gli addetti, in possesso della prescritta patente di servizio, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità d'ordinaria e straordinaria manutenzione.

4. Gli operatori di Polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, ovvero svolti in orario serale e/o notturno, in numero di almeno due.

5. Il Comandante, periodicamente, verifica il possesso e la validità della patente di guida da parte dei componenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale.

Art. 27 - Collegamento via radio e/o telefono

1. Ogni operatore ha in dotazione un telefono cellulare che, durante il servizio, deve essere tenuto sempre acceso.

2. I servizi esterni possono essere collegati al Comando con apparecchio radio ricetrasmittente. Gli agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando, dare la posizione quando richiesto e seguire le istruzioni che sono loro impartite. In assenza di comunicazioni seguiranno il programma di lavoro già stabilito.

3. L'assegnatario di telefono e radio ricetrasmittente ne deve curare la custodia e la funzionalità, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 28 - Servizi interni

1. I servizi interni comprendono compiti d'istituto ed attività di supporto:

- ai compiti d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo, individuato tenendo conto dell'anzianità di servizio, delle predisposizioni e delle esperienze acquisite,
- alle attività di supporto è addetto personale appartenente al Corpo oppure altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo se disposto con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabilito nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria e amministrativa, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento richieste d'accertamenti e adempimenti in materie di competenza esclusiva d'altri settori.

4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio degli altri servizi di competenza specifica.

5. In caso d'incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui al presente articolo, tutti gli operatori in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di lavoro, compilano un rapporto giornaliero dell'attività svolta su apposito modulo fornito dal Comando.

8. Qualora gli operatori siano più di uno, la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore.

Art. 30 - Ordine di servizio

1. Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, predispone il piano degli orari e lo rende disponibile, almeno quattro giorni prima del periodo considerato, negli spazi appositamente individuati all'interno del Comando.

2. Gli ordini di servizio hanno validità giornaliera, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario di lavoro, tipologia del servizio ed eventuali disposizioni particolari allegate, ovvero, in caso di necessità, impartite anche verbalmente. Gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale che per il servizio specifico.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e devono essere messi tempestivamente a conoscenza delle eventuali variazioni apportate.

4. Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, il Comandante o chi lo sostituisce può, informando per tempo l'operatore, modificare l'orario di servizio.

5. La richiesta di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovrà essere comunicata in anticipo ed autorizzata dal Comandante o da chi lo sostituisce.

Art. 31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Tali servizi, svolti per soccorso, in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammessi previa esistenza di appositi accordi tra le Amministrazioni interessate, fondati sul criterio della reciprocità e sanciti con provvedimento del Sindaco, previo consenso del Comandante, secondo le modalità in essi previste. Degli stessi va data preventiva comunicazione al Prefetto.

3. Il Comando Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

4. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia locale svolge, su richiesta, anche in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

5. Agli appartenenti al Corpo, per lo svolgimento di incarichi o prestazioni a carattere occasionale richiesti da soggetti esterni, si applica la normativa specifica in materia.

Art. 32 - Servizi effettuati per conto di privati

1. Gli appartenenti al Comando di Polizia locale, in conformità al vigente CCNL ed alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale potranno effettuare servizi, coerenti con le funzioni d'istituto del Corpo, per conto e su richiesta di privati.

Art. 33 - Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale è assegnato ai vari compiti dal Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro e del personale.

Art. 34 - Protezione civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi interessati.

2. Il Sindaco ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiscono specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Art. 35 - Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su richiesta del Comandante, per necessità dei servizi inerenti ai compiti istituzionali del Comando.

2. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile,

b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori,

c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 36 - Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati al fine di assicurare continuità ai servizi.

2. Il Comandante può sospendere i congedi e i permessi ordinari, per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 37 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. L'obbligo del rispetto delle norme di pronta reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti individuati e per i periodi fissati, per i quali sarà corrisposta la relativa indennità come previsto dalle norme vigenti in materia.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro nell'arco di trenta minuti.

Art. 38 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni di legge, di Regolamento, del Codice di Comportamento e dello Statuto Comunale oltre a quelle dei contratti collettivi di lavoro che interessano il personale dell'Ente.

2. L'operatore di Polizia locale conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività svolta, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

3. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di adottare, anche fuori servizio, comportamenti od atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo od all'interesse dell'Amministrazione Comunale.

4. Durante le operazioni di servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dagli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono essere sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

6. È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di ricorrere alla stampa o ad altri organi di informazione per esprimere rivendicazioni od opinioni relative a fatti interni al Corpo o attinenti al servizio. Il personale non può acconsentire di apparire sulla stampa o altri mezzi d'informazione senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

7. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche o superalcoliche in servizio.

Art. 39 - Doveri degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione delle disposizioni emanate dal Sindaco, dall'Assessore, dal Comandante e dai Superiori del Corpo. In particolare è loro dovere:

- a) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze della Città;
- b) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la propria opera;
- c) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei Regolamenti comunali e le ordinanze sindacali;
- d) accertare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- e) disimpegnare a norma delle istruzioni avute, gli incarichi speciali loro affidati;
- f) osservare strettamente il segreto delle questioni/atti di ufficio;
- g) rispettare ed eseguire prontamente gli ordini dei superiori.

2. In base al principio del precedente art. 39 gli appartenenti al Corpo devono:

- a) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- b) non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
- c) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
- d) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica stima, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;
- e) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.

3. Ferme restando le disposizioni di legge e di regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dai successivi articoli, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente possono comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 40 - Cura dell'uniforme e della persona

1. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, in particolare dovrà curare che l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Gli agenti di sesso femminile quando indossano il berretto raccolgono i capelli.

3. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme. Per gli agenti di sesso femminile è consentito esclusivamente l'uso di orecchini ai lobi; le unghie dovranno avere una lunghezza tale da non ostacolare l'eventuale uso dell'arma d'ordinanza.

4. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che incidano sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Art. 41 - Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso il Comando all'ora fissata nell'ordine di servizio, devono rispettare gli orari di servizio stabiliti nell'ordine stesso ed accertarsi sempre in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.

2. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, l'agente che smonta deve attendere l'arrivo del collega che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il superiore, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Art. 42 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di offendere o menomare, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 43 - Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
3. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
4. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, il proprio numero di matricola. Quando opera in abito civile deve, prima, qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Art. 44 - Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i simboli che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Il personale in divisa effettua il saluto portando la mano destra tesa alla visiera del cappello indossato.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

Art. 45 - Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia locale è regolata dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni del CCNL, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento del Comune di Castiglione delle Stiviere.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano responsabilità disciplinari rapportate alla gravità del comportamento.

Art. 46 - Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso al Comando.
2. Sia in caso di assenza che di giustificato ritardo, tale avviso, anche mediante comunicazione telefonica, deve pervenire in maniera assolutamente tempestiva e, comunque, almeno mezz'ora, prima dell'ora di inizio del servizio, salvo casi di particolare e comprovato impedimento, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
3. La comunicazione va fatta alla persona gerarchicamente superiore in servizio o, solo in caso estremo, al Comandante.

Art. 47 - Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione motivata del medico competente.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente, dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta nel Corpo, che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti sono impiegati nei servizi interni o d'ufficio dell'Ente di appartenenza, compatibili con il loro stato.
3. L'Amministrazione Comunale, secondo la vigente normativa, stabilisce le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 48 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo - Distintivi di merito e di anzianità

1. Su segnalazione del Comandante, il Sindaco può conferire riconoscimenti ai dipendenti che si siano distinti o per essere stati protagonisti di episodi di particolare valore o abnegazione sul lavoro. Gli stessi potranno essere autorizzati, con apposito atto, a fregiarsi sull'uniforme del distintivo di merito che avrà le stesse dimensioni di quelli previsti dalla normativa regionale in materia di anzianità ma di colore bianco/rosso con stella applicata.
2. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", il Comando propone la candidatura degli operatori che si siano distinti per particolari meriti.
3. Gli appartenenti al Corpo sono inoltre autorizzati a fregiarsi sull'uniforme dei distintivi di merito e anzianità previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 49 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico previsto per le singole figure professionali è quello stabilito dai vigenti contratti nazionale e decentrato.

Art. 50 - Celebrazioni e festività del Corpo

1. Il giorno 20 gennaio ricorre la festività della Fondazione e del Santo Patrono del Corpo di Polizia locale, San Sebastiano martire, come stabilito dalla Legge regionale 1 aprile 2015 n. 6.

Art. 41 - Attività culturali, ricreative, sportive

1. È data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali, ecc., previa comunicazione ed autorizzazione del Comandante.

Art. 52 - Norme finali - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, agli appartenenti al Corpo, la normativa Statale, quella Regionale ed i Regolamenti Comunali vigenti.
2. È abrogato il "Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castiglione delle Stiviere e Solferino" allegato alla Deliberazione Consiglio comunale n. 66 del 28.07.2016.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Mantova e al Ministero dell'Interno.

Allegato "A"

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità

1. Il presente allegato al Regolamento del Corpo di Polizia locale, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145 e del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5 e s.m.i., disciplina:

-le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni,

-le dotazioni e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

2. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.

3. Gli appartenenti al Corpo portano le armi di cui sono dotati durante l'espletamento dei servizi indicati dall'art. 20 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 2 - Tipo delle armi, strumenti difensivi e di coazione fisica

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974, n. 110 e successive modificazioni, è un'arma semiautomatica corta, individuata dal Comandante, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento costituito da 26 colpi.

2. Il Corpo di Polizia locale, per soli compiti di rappresentanza, può essere dotato di sciabole limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

3. Gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali spray irritante e bastone estensibile, non qualificati quali armi comuni, il cui modello è approvato dal Comandante secondo quanto disposto dal Regolamento regionale 22.03.2019 n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'art. 24, della Legge regionale 1 aprile 2015 n.6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana".

4. Gli strumenti di autotutela costituiscono dotazione personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento all'uso. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando e gli estremi vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

5. Il Comandante adotta un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela nel quale vengono annotate la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

6. Gli operatori di Polizia locale sono altresì dotati di manette di contenimento, quale strumento di coazione fisica, da utilizzarsi nell'adempimento del dovere, nei casi previsti all'art. 53 c.p. e per le traduzioni di soggetti in stato di arresto o fermo nel rispetto dell'art. 42 bis della legge n. 354/1975 e s.m.i. Solo per garantire la pubblica incolumità, quella degli appartenenti al Corpo o della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammantamento dietro la schiena. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia locale, calcolato in base al disposto dell'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 viene fissato con provvedimento del Sindaco.
2. Le armi non assegnate agli appartenenti al Corpo sono poste in carico al Comandante.
3. Il Comandante denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione ed ogni sua variazione.

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, certificato secondo quanto disposto dall'art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale.
2. L'arma è assegnata dal Sindaco, a titolo di detenzione ed uso, in via continuativa, con provvedimento, con validità quinquennale, comunicato al Prefetto. Il Sindaco stesso dispone che si provveda alla sua revisione annuale, previa presentazione del certificato medico di cui al comma precedente.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso deve portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale e, fuori dal Comune di appartenenza, esclusivamente per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, come indicato dal D.M. n. 145/1987.
5. Le armi non assegnate in via definitiva possono essere assegnate di volta in volta, a seconda dei servizi da svolgere, ad appartenenti al Comando in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e del certificato di riconoscimento degli specifici requisiti psicofisici stabiliti per legge.
6. Il Comandante o, in caso di urgenza, anche il suo sostituto deve procedere al ritiro cautelare dell'arma assegnata quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, non gli sia stata riconosciuta l'idoneità psicofisica, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
7. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia locale nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.
8. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 gli addetti al Corpo di Polizia locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti senza l'arma.

Art. 7 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza arma.

2. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65/1986, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Sindaco comunica al Prefetto e a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 8 - Assegnazione e restituzione dell'arma

1. L'arma è consegnata dal Comandante previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono preventivamente vistate dal Questore.

2. L'arma dev'essere immediatamente restituita al Comandante o ad un suo sostituto nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante per i casi di cui all'art. 4.

3. Della riconsegna dell'arma dev'essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

4. In caso di assenza preventivata dal servizio, per congedo ordinario o straordinario, superiore a giorni cinque e per tutto il periodo dello stesso, l'assegnatario deve depositare l'arma e le munizioni nell'apposita cassaforte, all'interno delle cassette assegnategli.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.15;
- f) ottemperare agli obblighi imposti per la gestione del locale dove sono custodite le armi e per la custodia dell'arma in dotazione
- g) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- h) non tenere armi cariche negli uffici;
- i) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi sulla detenzione delle armi;
- l) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza,
- m) comunicare immediatamente al Comandante la presenza di un proprio stato psicofisico che renda opportuna la riconsegna dell'arma assegnata, a tutela della sicurezza propria ed altrui.

Art. 10 - Custodia delle armi

1. In apposito locale all'interno dell'edificio del Comando Polizia locale, i cui accessi sono allarmati, è posizionato un armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte, all'interno del quale sono custodite le armi e le munizioni.
2. L'accesso, i controlli e la sorveglianza del locale dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 11 - Consegnatario delle armi

1. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante del Corpo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12 - Ritiro e versamento delle armi e delle munizioni

1. L'arma in dotazione e le relative munizioni sono prelevate, all'inizio del servizio, dall'armadio metallico e nello stesso devono essere versate al termine del servizio medesimo, salvo che il dipendente non intenda raggiungere la propria abitazione portando con sé l'arma affidatagli in via continuativa.
2. Le armi devono essere conservate scariche.

Art. 13 - Controlli e sorveglianza

1. I controlli giornalieri al locale dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 14 - Addestramento

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
2. In particolare, il Comandante del Corpo, provvede all'addestramento degli operatori, relativamente all'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 2 del Presente Regolamento:
 - a) per l'addestramento all'uso dell'arma di ordinanza, tramite un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, da tenersi almeno una volta l'anno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;
 - b) per l'addestramento all'impiego degli strumenti di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso specifici corsi.
3. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/1987 e le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Allegato "B" - TABELLA VESTIARIO

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere fornisce l'uniforme di servizio ed il relativo equipaggiamento agli appartenenti al Corpo di Polizia locale.

2. Ai sensi del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5 e s.m.i, l'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:

- Divisa ordinaria

- Divisa di servizio (completo operativo)

- Divisa per servizi d'onore e di rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

ed ha i colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche indicate nello stesso Regolamento regionale.

3. In base ai servizi e compiti affidati ed effettivamente svolti dagli operatori ed alle conseguenti necessità tecnico operative di ciascuno, agli appartenenti al Corpo viene fornito il vestiario adeguato individuato tra quello indicato, con la quantità e la periodicità di massima, nella tabella che segue.

4. Il Comandante, utilizzando gli appositi fondi di bilancio destinati annualmente, provvederà all'acquisto delle divise, degli effetti ed oggetti di vestiario appropriati e necessari ed alla loro assegnazione al personale.

5. In caso di assunzioni a tempo determinato, sarà fornito il vestiario strettamente necessario allo svolgimento del servizio in detto periodo.

6. Gli effetti distribuiti al personale restano in consegna all'assegnatario. Alla cessazione del servizio per trasferimento presso altre Amministrazioni da parte di personale di ruolo la cui ultima fornitura non sia superiore ai 12 mesi, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire la divisa e gli effetti di vestiario, salvo che la nuova Amministrazione assuntrice non ne corrisponda un prezzo concordato.

7. Distintivi, placche, stemmi, fregi e mostrine dovranno essere comunque restituiti.

8. Il personale ha l'obbligo di curare la divisa e gli oggetti di corredo assegnati, mantenendoli puliti e in buon ordine, con divieto assoluto di farne uso nei periodi e per motivi estranei al servizio.

9. E' assolutamente vietata qualsiasi modifica, anche migliorativa della divisa.

10. Il corredo in dotazione deve essere indossato nella sua completezza ed ininterrottamente durante il servizio, salvo temporanea e diversa autorizzazione del Comandante per motivi connessi a particolari compiti.

11. Nel caso di danneggiamento delle divise o di altri oggetti di corredo in dotazione, come nel caso di distruzione, per cause indipendenti dalla volontà del personale, il Comandante, sulla base del rapporto del dipendente, provvederà alla sostituzione del o dei capi di vestiario o oggetti di corredo di cui trattasi. Per qualsiasi causa ascrivibile a colpa dell'assegnatario, invece, la sostituzione dei capi o oggetti di vestiario, verrà posta a totale carico del personale responsabile.

Divisa Ordinaria

Invernale Descrizione	quantità	Durata mesi
Berretto - copricapo femminile con foderine	2	24
Giacca	1	24
Pantaloni o gonna	2	24
Camicia manica lunga	4	24
Cravatta	2	24
Scarpe basse	2	24
Polacchini	2	24
Maglione lana collo alto	1	24
Maglione scollo "V"	1	24

Calze lana	12	24
Pile	1	24
Impermeabile con pantaloni antivento	1	60
Cappotto	1	60
Giacca a vento imbottita	1	48
Pantaloni imbottiti	1	48
Stivali di gomma	1	60
Guanti di pelle foderati	1	24
Guanti di lana bianchi	2	24
Sciarpa lana bianca	1	24

Estiva Descrizione	quantità	Durata mesi
Berretto - copricapo femminile con foderine	2	24
Foderine per berretto	2	24
Giacca	1	24
Pantaloni o gonna	2	24
Cintura canapa	1	24
Scarpe estive	2	24
Calze cotone	12	24
Giubbino impermeabile leggero estivo	1	48
Pantaloni alla cavallerizza	1	24
Guanti di cotone bianchi	2	24
Guanti in pelle sfoderati	1	24

Divisa di servizio - completo operativo

Invernale Descrizione	quantità	Durata mesi
Giacca	1	24
Pantaloni	1	24
Maglione collo alto	2	24
Berretto baseball	2	24
Calzatura tattica invernale	1	24

Estiva Descrizione	quantità	Durata mesi
Giacca	1	24
Pantaloni	1	24
Polo manica corta	3	24
Berretto baseball	2	24
Calzatura tattica estiva	2	24
Cintura canapa	1	24

Divisa per motociclisti

Descrizione	quantità	Durata mesi
Giaccone	1	60
Pantaloni	1	60
Berretto	2	60
Guanti in pelle	2	60

Stivali	1	60
Casco	1	60

Divisa di rappresentanza

Descrizione	quantità	Durata mesi
Camicia bianca	1	24
Cordellina intrecciata in cotone	1	a consumo

Buffetteria ed accessori per tutti gli appartenenti al Corpo

Descrizione	quantità	Durata mesi
Cinturone bianco con buffetterie	1	24
Borsello porta bollettari	1	60
Fondina	1	60
Porta manette	1	60
Fischietto con catenella	1	24
Gilet ad alta visibilità	1	48
Casco bianco	1	A consumo

Distintivi

I distintivi applicabili alla divisa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono quelli stabiliti e descritti dalla normativa vigente.